

RIFORMA DELLA GIUSTIZIA MINORILE

DDL AC 2517 come modificato dalla Commissione II Giustizia Camera

Proposta di emendamenti
agli articoli 8 comma 1., 10 e 14 comma 1. lettera a)

Art. 8

1. Possono essere nominati giudici onorari: psicologi con specializzazione in materia di diritto di famiglia o di diritto minorile, **assistenti sociali**, pedagogisti, nonché criminologi e neuropsichiatri infantili e per l'età evolutiva. La nomina deve essere seguita da un periodo di tirocinio presso le istituende sezioni specializzate.

Art. 10

1. **Le sezioni specializzate si avvalgono, in materia penale, degli Uffici di Servizio Sociale del Dipartimento della Giustizia Minorile. Si avvalgono altresì dei servizi sociali dipendenti dai comuni o con questi convenzionati, in materia civile ed amministrativa.**
2. [eliminare]
3. [eliminare]

Art. 14

1. Il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge una o più decreti volti a regolamentare i rapporti tra autorità giudiziaria ed i servizi sociali di cui all'art. 10 della presente legge secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) modalità di collaborazione, di consulenza, di supporto e di valutazione, dei servizi sociali in merito ai provvedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria.

[segue come testo]

